

D.A. n. 584

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DEL CREDITO  
L'ASSESSORE

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTO** il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. del 28/02/1979, n.70 e sue successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale n.10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale n.19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.Reg. n.6 del 18/01/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge n.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge regionale n.10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 25 della Legge regionale n. 6/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, iniziative di microcredito in favore delle famiglie e delle imprese familiari residenti nel territorio siciliano, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'usura, con garanzia a carico della Regione a valere su un apposito fondo di garanzia denominato Fondo Etico della Regione Siciliana;

**VISTO** in particolare il comma 5 del predetto art.25 che autorizza l'Assessore regionale per l'Economia a stipulare convenzioni, il cui schema tipo è sottoposto al parere della Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, con banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 operanti in Sicilia e con istituzioni e organismi non profit, patronati, centri di assistenza fiscale e organizzazioni sindacali, al fine di attivare le iniziative di microcredito in questione,

**VISTO** il D.A. n.349 del 19/10/2010, adottato previa richiesta del previsto parere alla Commissione legislativa Bilancio dell'Assemblea Regionale Siciliana, col quale l'Assessore regionale dell'Economia *pro-tempore* ha provveduto ad approvare, tra l'altro, lo schema tipo di convenzione con istituzioni e organismi non profit per lo svolgimento, a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione, delle attività di tutoraggio e accompagnamento in favore dei potenziali beneficiari del Microcredito;

**VISTE** le Direttive del Comitato regionale per il Microcredito previsto dall'art. 25, comma 4 della Legge regionale n. 6/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, la Direttiva n.1/2013 recante le Linee guida per il Microcredito alle famiglie e alle imprese familiari;

**VISTO** il D.A. n.247 del 31/5/2011 col quale l'Assessore regionale dell'Economia *pro-tempore* ha provveduto ad approvare la convenzione sottoscritta, secondo lo schema tipo e per le finalità precedentemente citate, con il Consorzio Sol.Calatino - Società cooperativa sociale con sede a Caltagirone (CT) in Via E. De Amicis 20/22;

**VISTA** la nota prot. n.7710 del 3/6/2014 con la quale, secondo quanto consentito dall'art.6, comma 1 della menzionata convenzione approvata col D.A. n.247 del 31/5/2011, l'Assessore regionale dell'Economia *pro-tempore* ha espresso conforme assenso al rinnovo della stessa per l'ulteriore periodo di 36 mesi, tenuto conto della volontà in tal senso formulata dal predetto Consorzio con nota raccomandata n.152/14 del 22/5/2014;

**VISTA** la nota prot. 8912 del 5/6/2015 con la quale, a seguito di notizie ampiamente diffuse in data 4 e 5 giugno 2015 da parte di organi di stampa nazionali e locali in ordine al coinvolgimento del Consorzio Sol. Calatino in un'indagine della Procura della Repubblica di Catania, il Dipartimento delle Finanze e del credito ha richiesto a tale Autorità inquirente di conoscere, nei termini ammessi dalla vigente normativa, la tipologia degli addebiti contestati unitamente allo stato dell'indagine in corso, onde procedere all'immediata adozione dei conseguenziali definitivi provvedimenti;

**VISTO** il D.A. n.490 del 8/6/2015, notificato con nota prot. n. 8975 del 8/6/2015, col quale per le motivazioni ivi esplicitate, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, nelle more del riscontro da parte dell'Autorità giudiziaria interpellata sono stati sospesi, in via cautelare, gli effetti della convenzione a suo tempo stipulata col Consorzio e successivamente rinnovata;

**VISTO** il riscontro della suddetta Procura, pervenuto con appunto del 17/6/2015 posto in calce alla copia della citata richiesta prot. 8912 del 5/6/2015, acquisito in data 17/6/2015 al n.9469 del protocollo dipartimentale;

**VISTA** la nota prot. 237/15 del 14/7/2015, assunta in data 16/7/2015 al n.10822 del protocollo dipartimentale, seguita da ulteriore comunicazione prot. 248/2015 del 20/7/2015 munita di allegata visura camerale, parimenti acquisita al protocollo dipartimentale al n.11022 del 21/7/2015, con la quale il medesimo Consorzio ha inoltrato un atto di diffida tendente all'annullamento del provvedimento di sospensione in questione per ritenuta illegittimità e supposta carenza dei fondamenti normativi per la sua adozione.

**VISTA** la nota del Dipartimento delle Finanze e del credito prot. n. 11195 del 27/7/2015, i cui contenuti s'intendono integralmente richiamati e trascritti, con la quale nel fornire articolato riscontro al citato atto di diffida è stato, altresì, comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 11 *bis* della Legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche e integrazioni e per le motivazioni sommariamente indicate, l'avvio del procedimento per l'adozione del decreto assessoriale di proroga della sospensione già disposta col D.A. n.490 del 8/6/2015;

**VISTA** la nota del 31/07/2015 pervenuta via *pec* ed acquisita in data 03/08/2015 al n. 11510 del protocollo dipartimentale con la quale, entro il termine previsto dall'art. 11 *bis* L.r. n. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni, il Consorzio ha formulato le proprie osservazioni in ordine alla preannunciata adozione del decreto di proroga della sospensione;

**CONSIDERATO** che, contrariamente a quanto argomentato nelle osservazioni suddette, il conflitto che il coinvolgimento del Consorzio nell'indagine in corso determina rispetto al carattere eminentemente etico della sua partecipazione all'iniziativa del Microcredito, in quanto a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione, non può essere valutato alla stregua della sola e riduttiva lettura degli obblighi e degli impegni derivanti dalla convenzione (in particolare l'art.7) e dalla correlata dichiarazione sostitutiva (in particolare penultimo capoverso), dei quali il Consorzio asserisce il pieno rispetto in assenza di specifiche contestazioni dell'Amministrazione, ma va necessariamente rapportato, in chiave logica prima ancora che giuridica, ad una più ampia condotta dell'ente stesso, attualmente all'esame dell'Autorità inquirente, che all'esito delle indagini in corso potrebbe rivelarsi non solo in insanabile contrasto con i profili etici predetti ma addirittura suscettibile di valutazione in sede processuale al fine di verificarne la rilevanza penale;

**PRESO ATTO** a questo riguardo che in base a quanto precisato dall'Autorità inquirente nel proprio riscontro le informazioni richieste dall'Amministrazione non posso essere allo stato rilasciate perché coperte da segreto istruttorio e che al momento il Dipartimento non risulta normativamente legittimato pertanto, a ricevere formale comunicazioni circa lo stato dell'indagine, i singoli soggetti (fisici o giuridici) in essa coinvolti e gli addebiti eventualmente contestati;

**RILEVATO** che le stesse osservazioni formulate dal Consorzio sulla durata del provvedimento di sospensione cautelare ammettono come questa possa risultare funzionalmente connessa al tempo occorrente per l'approfondimento delle circostanze e l'acquisizione degli elementi necessari all'adozione dei provvedimenti definitivi pur tendendo a considerare poi, in termini del tutto contraddittori col precedente assunto, l'attuale riscontro fornito dalla Procura della Repubblica di Catania come non suscettibile di ulteriori aggiornamenti, nei termini consentiti dalla legge, a fronte ulteriori richieste dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che in mancanza degli elementi di conoscenza richiesti all'Autorità inquirente permangono, allo stato degli atti, le ragioni poste a base della sospensione cautelare adottata, così come l'impossibilità di valutare, in concreto, l'eshaustività del solo avvicendamento delle cariche sociali, comunicato dal Consorzio unitamente alla relativa visura camerale, ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento cautelare adottato;

**RILEVATO** che occorre, pertanto, procedere alla proroga degli effetti della sospensione di cui al D.A. n.490 del 8/6/2015 per una durata necessaria a potere utilmente rinnovare all'Autorità inquirente la richiesta di conoscere, nei termini ammessi dalla vigente normativa, gli elementi idonei all'adozione dei conseguenziali definitivi provvedimenti da parte dell'Amministrazione;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Per le motivazioni specificate in premessa, che s'intendono integralmente richiamate e trascritte, è prorogata sino al 15/12/2015 la sospensione cautelare di cui al D.A. n.490 del 8/6/2015, relativa alla convenzione stipulata col Consorzio Sol.Calatino - Società cooperativa sociale con sede a Caltagirone (CT) in Via E. De Amicis 20/22, approvata col D.A. n.247 del 31/5/2011 e rinnovata con la nota assessoriale prot. n.7710 del 3/6/2014, concernente lo svolgimento a titolo totalmente gratuito e senza alcun onere per l'Amministrazione delle attività di tutoraggio e accompagnamento in favore dei potenziali beneficiari del Microcredito di cui all'art.25 della Legge regionale n. 6/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 2**

Il presente decreto verrà comunicato, con valore di notifica, all'istituzione interessata, e pubblicato nel Sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Economia.

### **Articolo 3**

Avverso il presente provvedimento potrà essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Palermo, li 7/8/2015

**L'ASSESSORE**

*Dott. Alessandro Baccei*

*(per delega assessoriale prot.1617/CO5 del25/3/2015)*

**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Bologna*

